

**AMBITO DI SEREGNO
(Provincia di Milano)**

Regolamento per l'accesso ai servizi a favore delle persone disabili

Approvato con Delibera di C.C n. 17 del 30/01/08

In vigore da settembre 2008

**Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri di erogazione dei servizi e degli interventi sociali a favore delle persone disabili, di competenza del Comune, a norma della Legge 5 febbraio 1992 n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 2 – Obiettivi e finalità

Obiettivo generale è quello di uniformare i criteri di accesso e di compartecipazione eventuale ai costi, nonché le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone disabili sull'intero territorio dell'Ambito di Seregno, che comprende i Comuni di Barlassina, Giussano, Lentate, Meda, Seregno e Seveso.

La finalità è l'omogeneità e l'equità di trattamento per tutti i soggetti disabili dell'Ambito territoriale di Seregno.

Art. 3 – Ambito di applicazione

I Servizi e gli interventi che vengono qui regolamentati sono tutti quelli che le Amministrazioni Comunali dell'Ambito offrono a favore delle persone disabili del territorio dell'Ambito di Seregno, qualunque sia la loro forma gestionale.

Nello specifico si tratta di:

- a) Il Trasporto
- b) I Servizi educativi scolastici
- c) Il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili
- d) L'inserimento in Scuole Speciali
- e) La partecipazione ad iniziative ricreative: centri estivi e soggiorni di vacanza
- f) I titoli sociali: i buoni ed i voucher
- g) Il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL)
- h) Il Centro di Formazione ed Integrazione Lavorativa (CeFIL)
- i) Il Centro Socio-Educativo (CSE)
- j) Il Centro Diurno Disabili (CDD)
- k) L'integrazione delle rette per servizi residenziali

Art. 4 – Aveni diritto

Il diritto a usufruire di tali interventi e servizi è determinato dal possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere residente in uno dei comuni dell'Ambito: la residenza presso strutture residenziali site nell'Ambito, acquisita successivamente al ricovero, non va a costituire tale diritto;
- b) essere disabile, così come definito dagli art. 3 e 4 della Legge 104/92;
- c) essere in stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio-sanitarie.

Per quanto riguarda i requisiti specifici necessari per usufruire di particolari interventi e servizi, si rimanda agli articoli successivi.

Tutti i servizi e gli interventi qui regolamentati vengono garantiti compatibilmente alle risorse dei singoli Comuni dell'Ambito, previa valutazione della domanda da parte del Servizio Sociale Comunale competente.

Tale valutazione avverrà nel rispetto delle priorità individuate dall'art. 2 "Diritto alle prestazioni" della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 5 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o dagli assessori loro delegati, dei Comuni dell'Ambito di Seregno (Barlassina, Giussano, Lentate, Meda, Seregno e Seveso).

Affinché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea di Ambito annualmente approva, all'unanimità, le misure di compartecipazione ai costi da parte degli utenti e delle loro famiglie, le relative tariffe e le fasce ISEE per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Inoltre, l'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte ad uniformare ed omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone disabili.

Le Giunte comunali, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito.

Art. 6 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo

Il finanziamento dei singoli servizi è dimensionata alle disponibilità del bilancio comunale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche comunali, nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e private.

Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla.

Capo II IL TRASPORTO

Art. 7 – Definizione

Il Servizio consiste nel trasporto di persone, residenti nei Comuni dell'Ambito di Seregno, all'interno del territorio dell'ambito stesso, dei Comuni limitrofi, della costituenda Provincia di Monza e Brianza e del bacino dell'ASL Milano 3.

In caso di comprovata necessità, il trasporto può essere effettuato anche verso destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

Si definisce trasporto occasionale quello che prevede fino ad un massimo di 10 servizi mensili.

Si definisce trasporto continuativo quello che prevede più di 10 interventi mensili. E' considerato trasporto continuativo il servizio che, al momento della richiesta, prevede la realizzazione di un numero di interventi uguale o maggiore a 60 nell'arco dell'anno solare o scolastico.

Si applica la tipologia di servizio più conveniente per l'utente e la sua famiglia.

Art. 8 – Finalità

Il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dai Comuni dell'Ambito al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo/lavorativo ovvero centri di cura e riabilitazione.

Art. 9 – Destinatari

Sono destinatari del servizio trasporto:

- a. i minori disabili per accompagnamento presso gli asili nido, le scuole dell'infanzia e dell'obbligo e/o presso i centri di riabilitazione;
- b. le persone disabili per accompagnamento presso le scuole non dell'obbligo;
- c. i minori e gli adulti disabili per accompagnamento presso strutture a carattere assistenziale, socio-sanitario, educativo-formativo e lavorativo;
- d. le persone disabili, anziani ed adulti, in temporanea condizione di difficoltà per accompagnamento presso ospedali per visite specialistiche, centri di cura, di riabilitazione o centri diurni. Questa tipologia di servizio è riservata alle persone in possesso di un ISEE inferiore alla V fascia.

Art. 10 – Compartecipazione degli utenti

La compartecipazione degli utenti alle spese per il servizio di trasporto è definita annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, in quota percentuale calcolata in relazione ai costi per il consumo di carburante e per la gestione dell'automezzo.

E' adottata quale base di calcolo una stima della media delle tariffe ACI dei mezzi in dotazione ai Servizi Sociali Comunali rapportata al chilometraggio effettuato per il percorso di andata e ritorno.

Unicamente per il servizio di trasporto continuativo sono previste agevolazioni in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo n. 109 del 31.3.1998 (come modificato dal decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130).

Agli utenti che non percepiscono l'indennità di accompagnamento viene applicata una ulteriore riduzione del 10% della tariffa mensile.

Nello specifico, la compartecipazione agevolata degli utenti sarà pari alle seguenti percentuali della tariffa mensile fissata ai sensi dell'art. 5:

TRASPORTO CONTINUATIVO						
Km A/R	TARIFFA SENZA I.A.			TARIFFA CON I.A.		
	I fascia	II fascia	III fascia	I fascia	II fascia	III fascia
fino a 10	18%	54%	90%	20%	60%	100%
da 11 a 29	18%	54%	90%	20%	60%	100%
da 30 a 39	18%	54%	90%	20%	60%	100%
oltre 40	18%	54%	90%	20%	60%	100%

Si prevede l'eventuale esenzione dal pagamento solo su richiesta motivata del Servizio Sociale competente.

Il presente sistema tariffario non si applica ai servizi realizzati in convenzione con le associazioni di volontariato, per i quali si rinvia alle specifiche discipline comunali.

Art. 11 – Trasporto scolastico ed esenzioni

Per il trasporto di soggetti portatori di handicap presso le scuole materne e dell'obbligo, onde garantire piena parità di trattamento con gli altri alunni, si applicano, indipendentemente dall'ubicazione della struttura scolastica e dalla necessità eventuale di mezzi attrezzati e/o di personale specifico per l'accompagnamento, le medesime quote del servizio trasporto scolastico vigenti in ciascun Comune.

Si prevede l'eventuale esenzione al pagamento solo su richiesta motivata del Servizio Sociale competente.

Art. 12 – Norme di comportamento

Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Servizio Sociale al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione che si renda necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:

- a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
- b) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;
- c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dal Servizio Sociale Comunale.

L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.

Art. 13 – Dimissioni dal servizio

Il Servizio Sociale dispone la sospensione del servizio nei seguenti casi:

- a) reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui al precedente articolo;
- b) mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente ad un mese dalla scadenza dell'ordinativo di versamento;
- c) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

Capo III

I SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI

Art. 14 - Definizione

Si definiscono servizi educativi scolastici l'insieme degli interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale offerti ad alunni disabili e finalizzati a favorire il loro inserimento all'interno degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado.

Tali servizi possono essere offerti tramite un'erogazione diretta oppure tramite il trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche.

Art. 15 - Finalità

I servizi educativi scolastici hanno come finalità principe il garantire l'effettivo diritto allo studio ed alla formazione professionale delle persone diversamente abili.

Per raggiungere tale finalità è necessaria l'integrazione ed il coordinamento tra il progetto educativo, sanitario e quello sociale.

Art. 16 – Destinatari

Sono destinatari del servizio gli alunni disabili residenti nel territorio dei comuni dell'ambito e per i quali è stato predisposto un apposito progetto educativo individualizzato.

Art. 17 – Compartecipazione degli utenti

Per i Servizi scolastici di competenza dell'Amministrazione Comunale non è prevista la compartecipazione né degli utenti né delle loro famiglie ai costi dei Servizi educativi scolastici.

Art. 18 – Procedure e vincoli per l'attivazione del servizio

Le procedure per l'attivazione del servizio si distinguono a seconda che i casi siano o meno già in carico.

Ritenendo la scuola un contesto fondamentale di crescita per il bambino e riconoscendole la sua centralità nel cogliere il disagio, nel prevenire cronicizzazioni e acutizzazioni delle problematiche, i servizi educativi scolastici sono attivati in presenza delle seguenti condizioni:

- richiesta scritta da parte delle scuole, comprendente la certificazione dello specialista dell'età evolutiva, corredata dal progetto d'intervento che comprenda obiettivi e monte ore settimanale e dal consenso dei genitori
- definizione di un progetto educativo individualizzato, sottoscritto da tutte le parti interessate (famiglia, comune, scuola e specialista)
- coinvolgimento degli operatori psicosociali comunali e delle insegnanti di classe in fase di definizione, di realizzazione e di valutazione del progetto.

Per i casi non ancora in carico, tali richieste devono pervenire formalmente al Servizio Sociale Comunale competente entro il mese di maggio.

Entro il mese di settembre dell'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di intervento, viene costituito un Gruppo di lavoro sul caso (o equipe sul caso), la cui composizione è definita dal protocollo di intesa sottoscritto dai Comuni con i Distretti Scolastici per la definizione dell'effettivo monte ore settimanale e per l'elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato, che sarà sottoscritto tra le parti.

Per tutti i casi nuovi, gli educatori avvieranno dei periodi di osservazione a scuola e redigeranno idonee relazioni di osservazione e di verifica.

Il monte ore settimanale indicato nel Progetto Educativo Individualizzato può subire variazioni (in positivo o in negativo) anche in corso d'anno, sulla base dell'evolversi della situazione, del raggiungimento di alcuni obiettivi educativi, del manifestarsi di nuovi disagi, dell'individuazione di ulteriori risorse da parte della Scuola e/o di altri Enti.

Per i casi già in carico, l'opportunità di proseguire gli interventi viene valutata dal gruppo di lavoro sul caso e le richieste di prosieguo devono pervenire formalmente al Servizio Sociale Comunale competente entro il mese di maggio, in modo da permettere la programmazione degli interventi educativi per l'anno scolastico successivo entro il mese di luglio.

Di norma, il monte ore settimanale dell'intervento non dovrà superare la metà dell'effettivo monte ore di frequenza dell'alunno disabile. Solo in situazioni di particolare gravità e per periodi limitati dell'anno scolastico si potrà concordare un aumento del monte ore fino alla copertura dei 2/3 dell'effettivo orario di frequenza scolastica (ad esempio, su un tempo scolastico di 40 ore settimanali, si potrà raggiungere eccezionalmente un monte ore di 26).

Art. 19 – L'inserimento in Scuole Speciali

I Comuni garantiscono a proprie spese, dopo averne valutato il bisogno e l'opportunità e definito un progetto educativo individualizzato, l'inserimento di persone disabili in Scuole Speciali con l'affiancamento di idoneo personale qualificato.

Restano a carico delle famiglie i costi dei servizi accessori (pasto e trasporto) ed eventuali altri costi posti a capo della famiglia dalla Dirigenza Scolastica e per i quali si applicano le medesime regole dei servizi scolastici.

Capo IV
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI

**LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE RICREATIVE:
I CENTRI ESTIVI ED I SOGGIORNI DI VACANZA**

I TITOLI SOCIALI: I BUONI ED I VOUCHER

Art. 20 – Il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili può comprendere prestazioni sia di tipo assistenziale che di tipo educativo.

Le prestazioni di carattere educativo non prevedono la compartecipazione degli utenti, mentre quelle assistenziali sono disciplinate dai Regolamenti in essere nei singoli Comuni dell'Ambito relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare.

Art. 21 - La partecipazione ad iniziative ricreative: i centri estivi ed i soggiorni di vacanza

I Comuni garantiscono a proprie spese, dopo averne valutato il bisogno e l'opportunità e definito un progetto educativo individualizzato, l'inserimento in tali servizi con l'affiancamento di idoneo personale qualificato.

Restano a carico delle famiglie i costi di iscrizione/frequenza, delle quote alberghiere e dei servizi accessori (pasto e trasporto), per i quali si applicano le medesime regole dei servizi scolastici.

Art. 22 – I titoli sociali: i buoni ed i voucher

I Comuni possono erogare titoli sociali, nella forma del buono o del voucher, sia per la realizzazione di percorsi di sostegno ed avvicinamento all'autonomia sia per l'acquisto di servizi e/o prestazioni presso soggetti accreditati.

L'erogazione dei titoli sociali è regolata o da appositi bandi (comunali e/o di Ambito) oppure da progetti individualizzati.

Capo V

IL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL)

Art. 23 - Definizione

Il Servizio di Integrazione Lavorativa è un servizio territoriale che promuove le condizioni necessarie per l'inserimento e l'integrazione dei cittadini diversamente abili adulti nel mondo del lavoro. Esso collabora con le aziende private e pubbliche per attuare il collocamento mirato previsto dalla legge 68/99.

Art. 24 – Finalità

Il Servizio di Integrazione Lavorativa ha le seguenti finalità a favore dei cittadini diversamente abili disoccupati:

- valorizzare le loro potenzialità, promuovendone l'integrazione sociale attraverso il lavoro;
- cercare un punto d'incontro tra le esigenze delle aziende e le loro capacità ed i loro bisogni;
- favorire esperienze lavorative per quelle persone che possiedono discrete capacità e abilità spendibili sul mercato del lavoro.

Viene, pertanto, assicurata dal Servizio Integrazione Lavorativa:

- la presa in carico degli utenti disabili, inviati dai Servizi Sociali Comunali, e l'accertamento delle loro capacità lavorative,
- il reperimento delle postazioni lavorative,
- lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche necessarie ai tirocini (lavorativi, formativi e socializzanti), alle borse-lavoro ed alle assunzioni, in particolare la stipula dell'assicurazione obbligatoria (INAIL),
- l'attività di tutoraggio sul luogo di lavoro,
- l'erogazione dei compensi alle persone inserite in tirocinio lavorativo;
- l'informazione e l'orientamento relativo agli incentivi per le aziende disponibili agli inserimenti lavorativi.

Art. 25 – Destinatari e modalità di presa in carico

Possono accedere al Servizio Integrazione Lavorativa le persone che, in carico ai Servizi Sociali del Comune di residenza, possiedono:

- il Verbale di invalidità civile con una percentuale dal 46% al 100% con indicate le residue capacità lavorative
- la Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito territoriale di Seregno
- lo Stato di disoccupazione e l'iscrizione al S.O.D. (Servizio Occupazione Disabili) della Provincia oppure presso i Centri per l'Impiego territoriali.

Il Servizio Integrazione Lavorativa, valutati tali requisiti ed in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni, elabora un progetto di inserimento in azienda in accordo con i diretti interessati e loro famiglie.

Art. 26 – Compartecipazione degli utenti

I costi del servizio sono totalmente a carico delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali garantiscono sia il pagamento dei costi generali di gestione del Servizio che le spese relative ai contributi riconosciuti agli utenti per gli inserimenti lavorativi.

La misura del contributo riconosciuto agli utenti viene definito annualmente da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Seregno.

Capo VI

IL CENTRO DI FORMAZIONE E DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (CeFIL)

Art. 27 - Definizione

Il Centro di Formazione e di Integrazione Lavorativa è un servizio territoriale che realizza attività di orientamento, di formazione professionale e di definizione di percorsi di inserimento e di integrazione lavorativa a favore delle persone affette da disturbi psichici in carico ai Servizi Sociali Comunali ed alle Unità Operative di Psichiatria.

Art. 28 – Finalità

Il Centro di Formazione e di Integrazione Lavorativa ha le seguenti finalità a favore delle persone affette da disturbi psichici:

- valorizzare le loro potenzialità, promuovendone l'integrazione sociale attraverso percorsi di formazione e l'inserimento lavorativo;
- cercare un punto d'incontro tra le esigenze delle aziende e le loro capacità ed i loro bisogni;
- favorire esperienze lavorative per quelle persone che possiedono discrete capacità e abilità spendibili sul mercato del lavoro.

Viene, pertanto, assicurata dal Centro di Formazione e di Integrazione Lavorativa:

- la presa in carico delle persone, inviate dai Servizi Sociali Comunali e/o dalle Unità Operative di Psichiatria, e l'accertamento delle loro capacità lavorative,
- l'eventuale inserimento in percorsi di formazione specifici;
- il reperimento delle postazioni lavorative;
- lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche necessarie ai tirocini (lavorativi, formativi e socializzanti), alle borse-lavoro ed alle assunzioni, in particolare la stipula dell'assicurazione obbligatoria (INAIL);
- l'attività di tutoraggio sul luogo di lavoro e su quello formativo;
- l'erogazione dei compensi alle persone inserite in tirocinio lavorativo;
- l'informazione e l'orientamento relativo agli incentivi per le aziende disponibili agli inserimenti lavorativi.

Art. 29 – Destinatari e modalità di presa in carico

Possono accedere al Centro di Formazione e di Integrazione Lavorativa le persone che, in carico ai Servizi Sociali del Comune di residenza e/o alle relative Unità Operative di Psichiatria, possiedono:

- il Verbale di invalidità civile con una percentuale dal 46% al 100% con indicate le residue capacità lavorative
- la Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito territoriale di Seregno
- lo Stato di disoccupazione e l'iscrizione al S.O.D. (Servizio Occupazione Disabili) della Provincia oppure presso i Centri per l'Impiego territoriali.

Il Centro di Formazione e di Integrazione Lavorativa, valutati tali requisiti ed in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni, elabora un progetto di formazione e di inserimento in azienda in accordo con i diretti interessati e loro famiglie.

Art. 30 – Compartecipazione degli utenti

I costi del servizio sono totalmente a carico delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali garantiscono sia il pagamento dei costi generali di gestione del Servizio che le spese relative ai contributi riconosciuti agli utenti per gli inserimenti lavorativi.

La misura del contributo riconosciuto agli utenti viene definito annualmente da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Seregno.

Capo VII

IL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE)

Art. 31 - Definizione

Il Centro Socio-Educativo (ex-Servizio di Formazione all'Autonomia) è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il quindicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.

Tali persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

Art. 32 - Finalità

Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita il più possibile autonoma ed integrata. E' finalizzato all'acquisizione ed al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona ed al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone disabili nella vita sociale del territorio.

Nello specifico, le finalità sono:

- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura e di integrazione, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia contrastando i processi involutivi e favorendo la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

E' prevista la frequenza di strutture esterne per favorire l'incontro e la socializzazione ad ogni livello.

Art. 33 – Compartecipazione degli utenti

I soggetti fruitori del Centro Socio-Educativo compartecipano alle spese di trasporto secondo i criteri di cui al Capo II del presente Regolamento ed assumono l'intero onere della consumazione del pasto, che dovrà essere corrisposto direttamente all'Ente Gestore sulla base delle tariffe dallo stesso definite.

Gli utenti con una situazione economica superiore alla V fascia ISEE sono tenuti, inoltre, a compartecipare alle spese complessive del servizio sulla base dei criteri di cui al successivo art. 34.

Art. 34 – Entità della compartecipazione ai costi del Servizio a carico degli utenti

La compartecipazione ai costi del Servizio viene definita contestualmente al progetto educativo individualizzato. Tale progetto è, infatti, condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (famiglia, Amministrazione Comunale ed Ente Gestore) e contiene necessariamente almeno i seguenti elementi:

- le finalità e gli obiettivi
- i tempi di realizzazione
- il programma settimanale degli interventi
- i tempi di verifica
- il monte ore settimanale di inserimento
- il personale coinvolto
- il rapporto educatore/utenti
- l'onere orario a carico dell'Amministrazione comunale

- l'onere eventualmente a carico della famiglia

Annualmente, ai sensi del precedente art. 5, viene fissata la percentuale delle spese complessive (desunte dalle rendicontazioni regionali) a carico delle famiglie.

Non sono previste riduzioni né per le assenze dal Centro in caso di malattia o vacanza dell'utente, né in caso di inserimenti di più componenti il medesimo nucleo familiare.

Capo VIII

IL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

Art. 35 - Definizione

Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di handicap grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Art. 36 - Finalità

Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

E' prevista la frequenza di strutture esterne per favorire l'incontro e la socializzazione ad ogni livello.

Art. 37 – Compartecipazione degli utenti

I soggetti fruitori del Centro Diurno Disabili compartecipano alle spese di trasporto secondo i criteri di cui al Capo II del presente Regolamento ed assumono l'intero onere della consumazione del pasto, che dovrà essere corrisposto direttamente all'Ente Gestore sulla base delle tariffe dallo stesso definite.

Gli utenti con una situazione economica superiore alla V fascia ISEE sono tenuti, inoltre, a compartecipare alle spese complessive del servizio sulla base dei criteri di cui al successivo art. 38.

In via transitoria, al fine di calmierare il disequilibrio tra i livelli di compartecipazione attuali e quelli derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si stabilisce che gli oneri della consumazione del pasto sono corrisposti secondo la seguente scala di gradualità temporale:

- da settembre 2008: 30% del costo pasto
- da settembre 2009: 65% del costo pasto
- da settembre 2010: 100% del costo pasto

Art. 38 – Entità della compartecipazione ai costi del Servizio a carico degli utenti

La compartecipazione ai costi del Servizio viene definita contestualmente al progetto educativo individualizzato. Tale progetto è, infatti, condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (famiglia, Amministrazione Comunale ed Ente Gestore) e contiene necessariamente almeno i seguenti elementi:

- le finalità e gli obiettivi
- i tempi di realizzazione
- il programma settimanale degli interventi
- i tempi di verifica
- il monte ore settimanale di inserimento
- il personale coinvolto
- il rapporto educatore/utenti
- l'onere orario a carico dell'Amministrazione comunale
- l'onere eventualmente a carico della famiglia

Annualmente, ai sensi del precedente art. 5, viene fissata la percentuale delle spese complessive (desunte dalle rendicontazioni regionali) a carico delle famiglie.
Non sono previste riduzioni né per le assenze dal Centro in caso di malattia o vacanza dell'utente, né in caso di inserimenti di più componenti il medesimo nucleo familiare.

Capo IX

L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 39 – Definizione e finalità del servizio

I Comuni dell'Ambito intervengono a favore delle persone disabili che a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali necessitano di ricovero temporaneo o definitivo in strutture protette autorizzate al funzionamento (Residenze Socio-Assistenziali per Anziani e per Disabili, Comunità Socio-Sanitarie, Comunità Socio-Assistenziali, ecc.) mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento totale o parziale della retta di ricovero, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

I Comuni dell'Ambito attivano preventivamente ogni possibile intervento sociale ed economico atto a mantenere il soggetto nel proprio contesto familiare e sociale.

Art. 40 – Destinatari

Sono destinatari del presente intervento coloro i quali possiedono i seguenti requisiti:

- a) la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito od esserlo stato prima del ricovero presso strutture situate in altro comune; la residenza presso strutture residenziali site nei Comuni dell'Ambito, acquisita successivamente al ricovero, non va a costituire tale diritto;
- b) lo stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio-sanitarie ed economiche.

Lo stato di bisogno è valutato dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione, accertando l'esistenza di:

- a) condizioni socio-sanitarie tali da qualificare il ricovero come la risposta più adeguata al bisogno manifestato del soggetto;
- b) condizioni economiche, che saranno valutate ai sensi dei successivi articoli, tali da non consentire il pagamento totale o parziale della retta di ricovero.

Art. 41 - Tipologia degli interventi

Il contributo, finalizzato all'integrazione della retta, può essere erogato ai fini delle seguenti tipologie di intervento:

1. ricovero definitivo
2. "ricovero temporaneo": l'inserimento di un soggetto in una struttura residenziale a seguito di uno specifico progetto a termine finalizzato all'attivazione di risorse proprie del soggetto o del contesto familiare e sociale in cui vive che permettano il ritorno al proprio domicilio. Rientra nell'ambito del ricovero temporaneo anche l'inserimento in struttura quale esperienza di avvicinamento ed adattamento al contesto residenziale, finalizzato ad un ricovero definitivo.
3. "ricovero di sollievo": l'inserimento di un soggetto in una struttura residenziale a causa di bisogni contingenti ed acuti dello stesso o del familiare che ne garantisce l'assistenza, al fine di garantire cure adeguate al soggetto e possibilità di recupero del care-giver.

Art. 42 - Modalità di accesso

La richiesta di concessione del contributo economico finalizzato al pagamento totale o parziale della retta di ricovero è formulata mediante apposita modulistica, dall'interessato, da colui che ne esercita legalmente la tutela o da altro soggetto che può avvalersi della facoltà di autocertificare, previo colloquio con l'Assistente Sociale.

Nel caso di accertata incapacità psico-fisica del soggetto e in assenza degli altri soggetti individuati al comma precedente la richiesta è curata dall'Assistente Sociale che valuta l'opportunità di richiedere alle autorità competenti l'attivazione di una delle forme di tutela previste al Titolo XII del Codice Civile .

Alla richiesta è allegata:

- a) la documentazione socio sanitaria necessaria a determinare lo stato di bisogno e l'opportunità del ricovero;
- b) la documentazione attestante la capacità finanziaria e patrimoniale del ricoverato;
- c) l'attestazione ISEE con relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica elaborata ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 31/3/1998 (come modificato dal decreto legislativo del 3

maggio 2000, n. 130), per valutare la capacità economico-finanziaria dei parenti obbligati per legge;

- d) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla determinazione della natura, origine ed entità del bisogno.

L'attivazione dell'intervento economico connesso a ricoveri temporanei, educativi, terapeutici o di sollievo è proposto dall'Assistente Sociale referente o dagli Operatori Sociali appartenenti a Servizi Territoriali esterni (come il SERD, il CPS, ecc.) che hanno in carico il soggetto, mediante elaborazione di specifico Progetto Individuale di Intervento con indicazione delle modalità e tempi di realizzazione.

Art. 43 - Valutazione della condizione economica della famiglia del ricoverato

I soggetti ospiti di strutture a carattere residenziale hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta utilizzando ogni loro sostanza, di qualsiasi natura, fatta salva una quota del proprio reddito mensile lasciata in godimento per le spese personali ed una quota forfetaria accantonata a tantum per le spese funebri.

La condizione economica del ricoverato è determinata:

- dalla consistenza finanziaria e patrimoniale dello stesso;
- dalla capacità economica dei parenti specificati nella Tabella 1, valutata come possibilità del richiedente di avvalersi degli strumenti previsti dal Titolo XIII "degli alimenti" del Codice Civile (art. 433 e seguenti) per procurarsi il necessario mantenimento.

La consistenza finanziaria e patrimoniale del ricoverato è calcolata considerando:

- a) tutte le entrate nette, a qualsiasi titolo percepite (pensioni, indennità, contributi ecc.);
- b) il valore dell'intero patrimonio mobiliare presente e futuro del soggetto, compresi arretrati ed eredità;
- c) la proprietà di beni immobili e mobili registrati;
- d) il godimento di diritti reali su beni immobili (es. uso, usufrutto...) solo se producono effetti reddituali.

Concorre alla valutazione della condizione economica del ricoverato anche il valore dei beni mobili ed immobili presenti nel patrimonio di terzi che li hanno ricevuti in donazione dallo stesso.

La proprietà di beni immobili costituisce di norma motivo di esclusione dall'accesso al contributo economico.

Qualora vi sia impossibilità accertata di disporre del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare senza arrecarvi grave danno economico, il contributo economico può essere concesso solo a titolo di anticipazione; l'interessato dovrà garantire formalmente il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero secondo i tempi e le modalità concordate in via preventiva con il Comune di residenza, che può avvalersi di una delle seguenti forme di garanzia:

- a) **DICHIARAZIONE PRIVATA DI DEBITO** - atto a garantire al Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art. 498 C.C., redatta nelle forme di Legge;
- b) **DONAZIONE RIMUNERATORIA** - ex art. 770 C.C. e seguenti;
- c) **IPOTECA VOLONTARIA** - immediata - ex art. 2821 e ss. C.C. mediante la quale l'Amministrazione limita il potere dispositivo sull'immobile; l'atto di ipoteca dovrà essere formalizzato e legalizzato.

La capacità economica dei soggetti individuati nella tabella 1 di soddisfare l'obbligo al mantenimento è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, risultante dall'attestazione ISEE, tenuto conto del diverso grado di obbligo calcolato applicando la percentuale corrispondente a ciascuna categoria di parentela, come indicato nella seguente tabella 2.

La soglia ISEE corrispondente alla prima fascia, al di sotto della quale si ritiene sia nulla la capacità economica dei soggetti individuati nella tabella 1, nonché la percentuale di incremento costante tra la prima soglia e le successive, sono individuate annualmente, ai sensi del precedente art. 5.

I soggetti individuati dalla Tabella 1 chiamati singolarmente e contemporaneamente nei confronti di più congiunti ricoverati, sono coinvolti nella verifica della propria capacità economica solo per uno di essi, per il parente di grado più prossimo ovvero per il più giovane a parità di grado.

Per i ricoveri temporanei e di sollievo, la valutazione della condizione economica del ricoverato è

effettuata sulla sola capacità del soggetto destinatario dell'intervento.

Art. 44 - Determinazione del contributo economico

La quantificazione del contributo economico finalizzato al pagamento della retta di ricovero avviene annualmente con specifico procedimento istruttorio amministrativo.

Il valore del contributo è determinato dalla differenza tra l'onere della retta per il ricovero (comprensiva di oneri accessori) ed il valore complessivo della capacità economica del ricoverato e dei suoi congiunti calcolata come specificato dall'articolo precedente.

L'intervento economico ha di norma carattere continuativo e si attua mediante il pagamento delle fatture emesse dalla struttura protetta in nome del beneficiario, sino a concorrenza dell'importo risultante dal procedimento istruttorio o mediante erogazione diretta del contributo al soggetto ricoverato o ad altra persona che provveda ai pagamenti.

Qualora se ne ravvisi la necessità l'onere della retta di ricovero è integralmente assunto dal Comune di residenza che provvede al reintegro della quota equivalente alla capacità economica del ricoverato a mezzo Tesoreria Comunale, previa sottoscrizione da parte dei soggetti individuati di idonea Dichiarazione Privata di Debito.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia provveduto sulla base di ragioni di estrema urgenza, all'assunzione a proprio carico degli oneri del ricovero e l'eventuale successiva istruttoria abbia evidenziato la mancanza dei requisiti economici per la concessione del contributo, l'esito negativo si intende comunque retroattivo per tutto il periodo di riferimento, fatti salvi i casi espressamente segnalati dagli operatori sociali e per i quali sussistano motivazioni eccezionali.

Per coloro che non dovessero adempiere all'obbligo di versare quote poste a loro carico, ovvero ne ritardassero il pagamento, l'Amministrazione Comunale, dopo aver tentato l'escussione patrimoniale preventiva tramite l'emissione di atti ingiuntivi ex R.D. 639/1910, potrà instaurare ulteriori azioni giudiziarie che il singolo caso richieda per il soddisfacimento del credito vantato.

Capo X
VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE FAMILIARI
RICHIESTE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

Art. 45 – L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Per l'accesso agevolato a tutte le prestazioni individuate nel presente regolamento, viene applicato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 46 – Definizione delle fasce ISEE

Le fasce ISEE vengono definite annualmente, ai sensi del precedente art. 5.

Nello specifico le Giunte Comunali, sempre ai sensi del precedente art. 5, stabiliscono:

- il valore minimo base, sotto il quale il nucleo familiare viene considerato in I fascia. Tale valore dovrà essere parametrato al valore annuo riconosciuto dall'INPS per le pensioni e gli assegni sociali;
- la percentuale del valore minimo base da utilizzare come incremento costante tra una fascia e l'altra.

Art. 47 - Situazione economica

L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate di cui all'articolo 45 avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare di appartenenza così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 (come modificato dal decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130) e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni o modificazioni.

Viene considerato l'ISEE del nucleo familiare e non quello individuale, in virtù sia del principio di sussidiarietà, in base al quale è opportuno che in prima istanza intervengano i soggetti più vicini alla persona che richiede l'agevolazione (ed in questo caso la famiglia) sia al principio di equità, in base al quale l'intervento dell'amministrazione comunale a favore delle persone richiedenti le agevolazioni deve rilevare le diverse situazioni ed intervenire conseguentemente in modo proporzionale.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

Art. 48 - Variazioni al nucleo familiare per l'integrazione delle rette per i servizi residenziali

Per l'integrazione delle rette per i servizi residenziali, l'ISEE familiare viene calcolato escludendo la persona ricoverata, che compartecipa alle spese con tutti i propri beni.

Art. 49 - Rilevanti variazioni della situazione economica

Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini ISEE, previa analitica documentazione delle predette variazioni, può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva: analoga dichiarazione può essere presentata a seguito della variazione del nucleo familiare.

Le variazioni documentate devono avere carattere non transitorio.

Non rappresentano rilevanti variazioni della situazione economica i trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari effettuate dai componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 50 - Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive

Spetta, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo successivo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con la banca dati in possesso dell'Amministrazione e i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Pertanto, ogni singolo Comune dell'Ambito nei confronti dei rispettivi utenti ed avvalendosi delle proprie strutture organizzative deve:

- attivare le procedure di legge per il controllo delle dichiarazioni sostitutive
- adottare i provvedimenti conseguenti alla eventuale verifica di dichiarazioni mendaci
- garantire la riservatezza dei dati acquisiti e la correttezza del trattamento, ai sensi della normativa di cui al Decreto Lgs. n. 196/2003

Allegato 1: TABELLE DI RIFERIMENTO
PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO, di cui al CAPO IX,

Tabella 1

PARENTI (individuati nell'ordine di cui all'art. 433 del CC)	% per determinare valore capacità economica applicare su importo colonna "Valore capacità annua (VCA)" della Tabella 2
CONIUGE	100%
FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI O NATURALI O ADOTTIVI	75%
In mancanza dei figli, I NIPOTI anche naturali	50%
GENITORI	75%
In mancanza dei genitori, I NONNI anche naturali	50%
I GENERI E LE NUORE	25%

In mancanza = non esistenza in vita

Tabella 2

FASCIA	Calcolo della capacità economica (CE)	Valore capacità annua (VCA)
I	capacità economica nulla	zero
II	CE pari al 10,00% del valore ISEE eccedente la 1 fascia	
III	CE pari al VCA abbinato alla fascia precedente + il 12,50% del valore ISEE eccedente la 2 fascia	
IV	CE pari al VCA abbinato alla fascia precedente + il 15,00% del valore ISEE eccedente la 3 fascia	
V	CE pari al VCA abbinato alla fascia precedente + il 17,50% del valore ISEE eccedente la 4 fascia	
VI	CE pari al VCA abbinato alla fascia precedente + il 20,00% del valore ISEE eccedente la 5 fascia	
VII	CE pari al VCA abbinato alla fascia precedente + il 22,50% del valore ISEE eccedente la 6 fascia	
VIII	CE pari al VCA abbinato alla fascia precedente + il 25,00% del valore ISEE eccedente la 7 fascia	